

## Regione Veneto

### **Nota della Direzione regionale politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura 20 febbraio 2006 prot. n. 113819/48.22**

*Miglioramenti fondiari con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori. L.R. 44/82 art. 25.*

Omissis

Si dà riscontro alla nota di codesta Amministrazione provinciale del 2 febbraio 2006, prot n.12970 e all'allegato alla stessa, prot. n. 13549 del 8/2/2005, acquisite per la prima volta dalla scrivente Direzione, in quanto dai controlli compiuti tale documentazione non risulterebbe mai pervenuta.

Si deve preliminarmente esprimere apprezzamento per l'attenzione di codesta Amministrazione sulla materia dei miglioramenti fondiari e sulla diligente attività compiuta nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo sui numerosi interventi attivi nel territorio provinciale.

Si espongono di seguito i chiarimenti chiesti che, per opportuna conoscenza, si trasmettono anche alla Direzione Geologia e attività estrattive che legge per conoscenza.

Come noto la vigilanza ed i controlli previsti dalla legge n. 44/82" Norme per la disciplina dell'attività di cava", nonché l'obbligo del ripristino ambientale e le relative cauzioni, costituiscono adempimenti che le Province e i Comuni sono tenuti a compiere nelle forme e secondo le modalità disposte dai provvedimenti della Giunta regionale, che si avvale della Direzione regionale Geologia e attività estrattive, preposta all'organizzazione dell'attività amministrativa della materia. Solamente per quanto attiene all'attività amministrativa relativa ai miglioramenti fondiari in argomento è competente la scrivente Direzione regionale.

Relativamente all'attività di vigilanza e controllo sui miglioramenti fondiari con l'utilizzazione del materiale di risulta, i provvedimenti di riferimento vigenti sono le circolari 30 novembre 1982, n.58, 7 marzo 1985, n. 14 e 4 febbraio 1993, n. 4 che confermano il carattere sussidiario della vigilanza che fa carico alla Regione del Veneto, rispetto a quella dei Comuni — per la maggiore vicinanza ai luoghi da controllare — e a quella delle Province.

L'occasione permette di richiamare i concetti fondamentali che riguardano il netto confine esistente tra miglioramenti fondiari e cave, costituito dalla diversa finalità dei due interventi.

Infatti, per miglioramento fondiaria la dottrina estimativa intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro attuato sul terreno che comporti una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso, che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico.

Nel caso dei miglioramenti fondiari in argomento lo scopo prevalente sotto il profilo imprenditoriale agricolo è quello di ottenere un incremento del valore del fondo, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi.

Ben diversa è l'attività di cava la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili (per costruzioni edilizie, per opere stradali ecc.), e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell'attitudine produttiva di un fondo agricolo e con l'incremento del suo valore. La finalità stessa della cava, ovvero il suo sfruttamento da parte del proprietario del giacimento, al fine di ottenere un costante approvvigionamento di prodotti destinati alla vendita, condiziona anche la lunga durata dell'attività stessa, che comunque si protrae anche per parecchi anni.

Altrettanto diversa è la situazione dei miglioramenti fondiari, il cui intervento è limitato nel tempo, solitamente uno o due anni, in quanto condizionata dall'ordinamento e dalla rotazione culturale, dalle condizioni meteorologiche, nonché dall'estensione del fondo oggetto di intervento di miglioria.

Mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso attraverso un incremento del valore fondiario, al contrario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Non solo, in seguito al esaurimento della cava sfruttata, in forza dell'applicazione della normativa regionale, deve essere restituita alla originaria destinazione agroforestale, sostenendo onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino.

Pertanto, le attività di vigilanza e controllo demandate alle Province e ai Comuni, per quanto riguarda i miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta, devono riguardare la verifica del rispetto delle prescrizioni dettate e imposte dal decreto di autorizzazione, esito delle valutazioni specialistiche espresse dall'Ispettorato regionale per l'agricoltura nei propri pareri tecnici.

Si rileva inoltre che i procedimenti istruttori previsti per le autorizzazioni di miglioramento fondiario e le concessioni di attività di cava sono del tutto differenti, così come lo sono anche gli Organi consultivi competenti ad esprimere parere, nonché gli elaborati progettuali sottoposti all'istruttoria.

Per tali motivi la precedente nota di questa Direzione informava, che le richieste formulate da codesta Amministrazione non trovavano accoglimento negli adempimenti attribuiti alla scrivente Direzione connessi con l'ultimazione dei lavori di miglioria fondiaria, anche per quanto attiene i sopralluoghi congiunti da compiere, in quanto attinenti a interventi di ripristino ambientale collegati all'attività di cava.

Confidando di aver fornito esaustiva risposta ai quesiti formulati, si rimane a disposizione per ogni utile collaborazione in ordine alla materia delle migliorie fondiarie, mentre per ciò che attiene gli interventi di attività di cava si rimanda alla competente Direzione Geologia e attività estrattive.